

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

A norma del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, la trasparenza va intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e che tali dati e documenti sono oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

I dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione sono pertanto pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli.

L'Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente pertanto a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare.

L'Accesso Civico generalizzato è, in sostanza, il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti.

L'istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque e deve contenere gli estremi dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti senza necessità di motivazione. L'istanza può essere trasmessa all'amministrazione sia in forma cartacea sia per via telematica. Come previsto dall'articolo 5 bis commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 33/2013 citato, l'accesso civico generalizzato è escluso se comporta un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico generalizzato è altresì escluso se costituisce un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il diritto di accesso è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti.

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata a:

- a) l'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) l'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a

oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto n. 33/2013.

d) altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale: referente Accesso civico;

Il referente per l'Accesso Civico è il dr. Fabio Stefanutti

Telefono 040 6758541

Indirizzo e_mail : accesso.civico.trasparenza@comune.trieste.it

o presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste via Punta del Forno n. 2

La richiesta può essere presentata sul modulo predisposto [.doc] [pdf] allegando fotocopia o scansione del documento di identità.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su carta o altri supporti materiali.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con una comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati, fatta comunque salva l'eventuale sospensione del termine per la salvaguardia degli interessi di questi ultimi secondo le modalità stabilite dalle norme. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai limiti stabiliti dall'articolo 5 bis del decreto legislativo sopra citati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (dott. Santi Terranova), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

[scarica pdf] delle presenti note.

modulo istanza di Accesso Civico (.doc)(pdf)